ORD. 14/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Cons. Federico Lorenzini, sul ricorso iscritto al n. 24177/PM del registro di segreteria, proposto dal Brigadiere Capo Q.S. dell'Arma dei Carabinieri in congedo D.C. C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), nato a XXXXX (XXXX) il XX.XX.XXXX, residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXXX rappresentato e difeso, dall'Avv. Sergio Zaccariello (C.F. ZCCSRG62D03I138T) e dall'Avv. Stefano Zaccariello (C.F. ZCCSFN94C08I274W) del Foro di Lucca - quest'ultimo nominato dal primo difensore in forza di procura speciale - ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Viareggio (LU), via L. Repaci n. 16 - posta elettronica certificata: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it e stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it; fax 0584.1989007;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Valeria Salvati (SLVVLR67S68A271Q) - avv.valeria.salvati@postacert.inps.gov.it e dall' Avv. Susanna Mazzaferri (MZZZSNN65H65Z133A) - avv.susanna.mazzaferri@postacert.inps.gov.it e con le stesse elettivamente domiciliato ad Ancona, in via San Martino n.23, presso l'Ufficio Legale I.N.P.S.; visti gli atti ed i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2026 con l'assistenza del Segretario Maria Grazia Mariani, l'Avv. Paolo Campanati, in sostituzione degli Avv. ti Sergio e Stefano Zaccariello per il ricorrente e l'Avv. Marco Alessandrini in sostituzione degli Avvocati Salvati e Mazzaferri per il resistente.

Premesso in

FATTO

Il sig. D.C., già appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha promosso domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria a vita di 6^ categoria della Tabella A, con decorrenza dal congedo del 17 settembre 2021, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denominata *"cervico artrosi con discopatie protrusive c3-c7 e sofferenza radicolare subacuta c8-t1 bilateralmente EMG accertata e clinicamente sintomatica"*, nonché della maggiore ascrivibilità tabellare dell'infermità *"sinusite mascellare bilaterale"*.

In particolare, il ricorrente contesta - altresì allegando parere medico legale a sostegno della propria tesi - il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 700172021 del 23 febbraio 2022, nella parte in cui ha escluso la dipendenza da causa di servizio della predetta infermità rachidea, nonché il verbale della Commissione Medica di Verifica di Ancona n. 6084 del 14 dicembre 2022, nella parte in cui l'infermità *"sinusite mascellare bilaterale"* è stata ascritta alla Tabella B.

A tal proposito è stata richiesta CTU medico - legale per accertare: - il nesso di causalità/concausalità efficiente e determinante tra il servizio prestato e l'infermità rachidea; la classificazione in tabella A 8^ categoria dell'infermità

naso-laringo-faringeo-acustico, secondo i criteri applicativi delle tabelle A-BE-F contemplati dal d.p.r. n.834/81; la categoria di pensione spettante al ricorrente per cumulo delle predette infermità.

L'INPS, con memoria di costituzione del 9.10.2026, nel contestare quanto *ex adverso* dedotto ha chiesto *"1. in via preliminare: - dichiarare inammissibili le domande di annullamento e/o caducazione del decreto n.890/22, del parere del Comitato di Verifica n.700172021 e del verbale della C.M.V. n. 6084/2022, nei limiti in cui siano proposte quali autonome azioni demolitorie, precisando che gli atti possono essere valutati esclusivamente quali presupposti della domanda pensionistica; 2. nel merito: - rigettare integralmente il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, per carenza di prova della dipendenza da causa di servizio della patologia rachidea; - rigettare la domanda di riclassificazione della sinusite mascellare bilaterale dalla Tabella B alla Tabella A, ottava categoria, non essendo stata dimostrata l'equivalenza funzionale e medico-legale prospettata né la riferibilità alla medesima infermità delle ulteriori condizioni otorinolaringoiatriche dedotte; e per l'effetto rigettare la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria, nonché le domande di condanna al pagamento dei ratei, interessi e rivalutazione; in ogni caso con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria subordinata, si chiede: - si opus sit, disporre CTU medico-legale soltanto dopo l'acquisizione di una puntuale ricostruzione documentale delle mansioni, dei periodi e delle modalità di esposizione, formulando quesiti distinti sulla diagnosi, sulla stabilizzazione, sull'ascrivibilità tabellare e sul nesso eziologico, senza consentire alla consulenza di supplire a carene di allegazione e prova; - limitare ogni eventuale ordine di esibizione ai*

documenti esistenti, specificamente individuati e direttamente pertinenti ai fatti controversi".

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2026 l'avv. Campanati ha affermato che le domande proposte non hanno natura demolitoria ma sono volte alla disapplicazione degli atti amministrativi e funzionali all'accertamento del diritto pensionistico azionato. Ha, altresì, precisato che le patologie indicate come nuove non sono autonome, bensì conseguenze dirette di quelle già riconosciute e che, pertanto, si inseriscono nell'ambito della domanda pensionistica promossa. L'avv. Alessandrini si è riportato alla memoria di costituzione.

Tanto premesso in fatto

Il Giudice

visti gli atti di causa nonché la relativa documentazione amministrativa e medico-legale allegata al fascicolo processuale e gli argomenti posti dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni; ritenuto di rinviare ogni altra valutazione in rito e nel merito; considerato che la definizione della controversia richiede specifiche cognizioni di natura medico-legale, sia ai fini dell'accertamento dell'eventuale nesso causale o concausale tra il servizio prestato e l'infermità rachidea, sia ai fini della valutazione della natura, dell'entità e delle conseguenze funzionali dell'infermità *"sinusite mascellare bilaterale"* e della relativa ascrivibilità tabellare; visti gli artt. 166 e 97 c.g.c.

P.Q.M.

dispone consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.

Nomina quale Consulente Tecnico d'Ufficio il Collegio Medico Legale - Sezione Speciale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti (di seguito CML) affinché, esaminati gli atti di causa e la documentazione

sanitaria e amministrativa acquisita al fascicolo e sottoposto il ricorrente, ove ritenuto necessario, a visita medico-legale, provveda a:

a) accertare la natura, l'entità e le conseguenze funzionali dell'infermità rachidea denominata *"cervico artrosi con discopatie protrusive C3-C7 e sofferenza radicolare subacuta C8-T1 bilateralmente EMG accertata e clinicamente sintomatica"*;

b) accertare se la predetta infermità rachidea sia causalmente o concausalmente riconducibile al servizio prestato dal ricorrente, assumendo a riferimento le concrete modalità di svolgimento del servizio risultanti dalla documentazione agli atti;

c) in caso di accertata dipendenza da causa di servizio dell'infermità rachidea, determinarne l'ascrivibilità alle Tabelle A o B annesse al d.p.r. n. 834/1981, indicando, ove ricorrano i presupposti per l'ascrivibilità alla Tabella A, la relativa categoria;

d) accertare la natura, l'entità e le conseguenze funzionali dell'infermità denominata *"sinusite mascellare bilaterale"*, valutando altresì l'eventuale interessamento dell'apparato uditivo e/o vestibolare, nei limiti in cui esso risulti clinicamente e funzionalmente correlato all'infermità oggetto di valutazione;

e) determinare la corretta ascrivibilità dell'infermità *"sinusite mascellare bilaterale"* alle Tabelle A o B annesse al d.P.R. n. 834/1981, indicando, ove ne ricorrano i presupposti, la categoria della Tabella A ritenuta applicabile;

f) ove, all'esito degli accertamenti di cui sopra, entrambe le infermità risultino valutabili ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, determinare la complessiva ascrivibilità tabellare, secondo i criteri previsti

dalla normativa applicabile, con indicazione dell'eventuale categoria di pensione spettante al ricorrente per cumulo delle infermità e da quale data vada eventualmente riconosciuta.

Il CTU dovrà fornire adeguata e specifica motivazione delle conclusioni raggiunte, dando conto degli elementi clinici, strumentali e documentali esaminati e dei criteri medico-legali adottati.

ORDINA

che a cura del CTU venga espletato il menzionato adempimento istruttorio previa comunicazione alle parti - da effettuarsi, per quelle costituite a mezzo procuratore, presso quest'ultimo - del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali.

Le parti, entro il termine di venti (20) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza potranno fare pervenire al CTU la documentazione ritenuta utile.

Nel richiesto adempimento istruttorio il CML si gioverà della documentazione versata nel fascicolo di causa nonché, ove occorra, dei risultati scaturiti dalla visita del ricorrente - eventualmente anche mediante delega o da remoto.

Il CTU è sin d'ora autorizzato ad acquisire la documentazione sanitaria strettamente necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico e della risposta ai quesiti formulati, dando specificamente conto nella relazione della documentazione così acquisita nel corso delle operazioni peritali, della relativa provenienza e delle ragioni della sua rilevanza ai fini dell'accertamento.

L'espletamento dell'incombente istruttorio dovrà avvenire nel pieno

contraddittorio tra le parti in causa al fine di consentire il dispiegamento delle rispettive ragioni nel rispetto del principio della parità processuale. Ai sensi degli artt. 97 e 166 del c.g.c. si fissano i seguenti termini:

-venti (20) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale nomina, con dichiarazione da comunicare alla Segreteria di questa Sezione e al CML, dei consulenti tecnici delle parti, i quali potranno esercitare le facoltà previste dall'art. 97, comma 5, c.g.c.;

-centoventi (120) giorni dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione, da parte del CML, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

-venti (20) giorni dal ricevimento del predetto schema di relazione per la trasmissione al CML delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

-venti giorni (20) dal ricevimento di tali osservazioni e conclusioni, ovvero dalla scadenza del termine sopra fissato per la loro produzione, per il deposito, nella Segreteria di questa Sezione, della relazione finale nella quale il CML, oltre a rispondere al quesito posto con questa ordinanza, dovrà altresì dare conto delle osservazioni e conclusioni delle parti e dei loro consulenti tecnici e prendere specificamente posizione su di esse.

Per la consultazione del fascicolo digitale, l'estrapolazione dei documenti in esso contenuti ed il deposito degli atti, le parti, i consulenti e ogni altro soggetto abilitato dovranno attenersi alle formalità e modalità stabilite dal decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022 e dalle connesse istruzioni operative.

Per la prosecuzione della causa si fissa l'udienza del 7 luglio 2027 ad ore 9,30.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.

Il Giudice

Cons. Federico Lorenzini

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 novembre 2026

Per il Direttore della Segreteria

Maria Grazia Mariani

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.

Per il Direttore della Segreteria

Maria Grazia Mariani

f.to digitalmente